

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959

LEGGE FEDERALE SU L'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ

(Del 19 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 34 *quater* della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958 ¹⁾,

decreta:

PARTE PRIMA L'ASSICURAZIONE

Capo primo

Le persone assicurate

Art. 1

Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli articoli 1 e 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 ²⁾ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (designata qui di seguito: legge sull'AVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.

Assicurazione obbligatoria e facoltativa.

Capo secondo

I contributi

Art. 2

Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull'AVS.

Obbligo contributivo.

Art. 3

I contributi ammontano al 10 per cento di quelli stabiliti nella legge sull'AVS e sono prelevati quali supplemento a tali contributi. Gli articoli 14, 15 e 16 della legge sull'AVS sono applicabili per analogia.

Calcolo e riscossione dei contributi.

¹⁾ FF 1958, 975.

²⁾ CS 8, 437; RU 1951, 389; 1952, 288, 919; 1954, 102, 457; 1956, 707; 1957, 275

- FF 1959, 496, 502.

Capo terzo

Le prestazioni**A. CONDIZIONI GENERALI****Art. 4**

Invalidità
1. definizione

L'invalidità, nel senso della presente legge, è l'incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Art. 5

2. casi
speciali.

¹ L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete è parificata all'incapacità al guadagno, se l'assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido e non si può esigere da lui l'esercizio di una tale attività.

² I minorenni menomati nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerati invalidi, se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità al guadagno.

Art. 6

Condizioni
assicurative.

¹ Gli svizzeri, gli stranieri e gli apolidi, se assicurati, hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni.

² Riservato l'articolo 9, capoverso 4, gli stranieri e gli apolidi hanno diritto alle prestazioni solo finchè hanno il loro domicilio civile nella Svizzera e in quanto prima dell'invalidità abbiano pagato i contributi almeno per dieci anni interi o abbiano avuto il loro domicilio civile nella Svizzera ininterrottamente per quindici anni. Per i congiunti, domiciliati all'estero, di tali stranieri e apolidi non è prevista alcuna prestazione.

Art. 7

Rifiuto o
diminuzione
delle pre-
stazioni.

¹ Le prestazioni pecuniarie possono essere rifiutate, diminuite o soppresse durevolmente o temporaneamente, se l'assicurato, intenzionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, ha cagionato o aggravato la propria invalidità.

² Il capoverso 1 è applicabile alle prestazioni spettanti ai congiunti che, intenzionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, hanno cagionato o aggravato l'invalidità di un assicurato.

B. L'INTEGRAZIONE

Art. 8

Le prestazioni dell'assicurazione per integrare gli invalidi nella attività produttiva sono:

- a. i provvedimenti sanitari;
- b. i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione e riforma professionale, collocamento);
- c. l'istruzione scolastica speciale e i provvedimenti per i minorenni inetti a ricevere un'istruzione;
- d. la somministrazione di mezzi ausiliari;
- e. il pagamento di indennità giornaliera.

Provvedimenti per l'integrazione.

I. Il diritto all'integrazione

Art. 9

¹ Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto, conformemente alle disposizioni qui appresso, ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità al guadagno.

Regola.

² I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero.

³ Gli svizzeri minorenni aventi domicilio civile all'estero sono parificati agli assicurati quanto ai provvedimenti d'integrazione, se risiedono nella Svizzera.

⁴ Gli stranieri e gli apolidi minorenni aventi domicilio civile nella Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, se essi stessi adempiono le condizioni indicate nell'articolo 6, capoverso 2, o se:

- a. il padre o la madre, prima dell'invalidità, ha pagato i contributi almeno per dieci anni interi o ha avuto domicilio civile nella Svizzera ininterrottamente per 15 anni, e
- b. essi stessi sono nati invalidi nella Svizzera oppure, quando la invalidità si è manifestata, vi risiedevano ininterrottamente da un anno o dalla nascita.

Art. 10

¹ Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce appena gli stessi appaiono appropriati, considerato l'età e lo stato di salute dell'assicurato. Esso si estingue al più tardi con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i

Inizio ed estinzione del diritto.

superstiti (assicurazione designata qui di seguito: AVS); i provvedimenti d'integrazione ancora in corso saranno condotti a compimento.

² L'avente diritto deve facilitare l'applicazione dei provvedimenti d'integrazione presi in suo confronto. L'assicurazione può sospendere le prestazioni, se egli rende difficile o impossibile l'integrazione.

Art. 11

Rischio dell'integrazione.

¹ L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura per malattie e infortuni cagionati dall'esecuzione dei provvedimenti di integrazione.

² L'assicurato la cui invalidità legittima la rendita ma che è sottoposto a provvedimenti d'integrazione — o, alla sua morte, le persone di cui egli era sostegno — ha diritto al risarcimento dei danni cagionati dall'esecuzione degli stessi e non risarciti in virtù del capoverso 1. Non è dato alcun diritto al risarcimento per torto morale.

³ L'assicurazione è surrogata, per l'importo delle prestazioni effettuate conformemente ai capoversi 1 e 2, nel diritto di risarcimento dell'assicurato o degli altri aventi diritto verso il terzo tenuto al risarcimento. L'azione di risarcimento deve essere promossa davanti al giudice ordinario.

⁴ Riservati i capoversi 2 e 3, le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti sono applicabili per analogia.

II. I provvedimenti sanitari

Art. 12

Diritto
1. in generale

¹ L'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente al riadattamento professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità.

² Il Consiglio federale può designare i singoli provvedimenti garantiti in virtù del capoverso 1.

Art. 13

2. nel caso di infermità congenita.

Gli assicurati minorenni hanno diritto a tutti i provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite, che sminuiscono la loro capacità al guadagno. Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono garantiti tali provvedimenti.

Art. 14

¹ I provvedimenti sanitari comprendono:

Estensione.

- a. la cura eseguita dal medico stesso o, a sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio;
- b. i medicamenti prescritti dal medico.

² Se la cura sanitaria è eseguita in uno stabilimento, l'assicurato ha, inoltre, diritto all'alloggio e alla pensione nella sezione comune. L'assicurato che entra in un'altra sezione, benchè la cura possa essere effettuata nella sezione comune, deve sopperire alle spese suppletive.

³ La decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno stabilimento o a domicilio deve tenere equo conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato. L'assicurazione può assumere, interamente o parzialmente, le spese suppletive cagionate dalla cura a domicilio.

III. I provvedimenti professionali

Art. 15

Gli assicurati, cui l'invalidità rende difficile la scelta della Professione o impedisce l'esercizio dell'attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all'orientamento professionale.

Orientamento professionale.

Art. 16

Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

Prima formazione professionale.

Art. 17

¹ L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riforma professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Riformazione professionale.

² La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.

Art. 18

¹ Agli assicurati invalidi, idonei all'integrazione, è procurato, per quanto possibile, un lavoro conveniente.

Servizio di collocamento; aiuto in capitale.

² Un aiuto in capitale può essere assegnato agli assicurati invalidi idonei all'integrazione, affinchè possano avviarsi a un'atti-

vità lucrativa indipendente. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni.

IV. L'istruzione scolastica speciale e i provvedimenti per i minorenni inetti a ricevere un'istruzione

Art. 19

Istruzione scolastica speciale per i minorenni idonei.

¹ Sussidi sono assegnati per l'istruzione scolastica speciale di minorenni idonei che a cagione della loro invalidità non possono frequentare la scuola pubblica o non possono essere obbligati a frequentarla.

² I sussidi comprendono:

- a. un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni corrispondente alle loro spese per l'istruzione dei minorenni non invalidi;
- b. un sussidio per le spese di vitto e alloggio, se lo scolaro, per seguire l'istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev'essere collocato fuori di casa, determinato tenendo conto di una equa partecipazione dei genitori.

³ Il Consiglio federale stabilisce particolareggiatamente le condizioni necessarie per l'assegnazione dei sussidi, conformemente al capoverso 1, e l'importo degli stessi. Esso emana disposizioni sulla assegnazione di sussidi per bambini in età prescolastica che vengono preparati all'istruzione scolastica speciale.

Art. 20

Collocamento in istituto dei minorenni inetti a ricevere una istruzione.

¹ Ove un minorenni inetto a ricevere un'istruzione debba essere collocato in un istituto, a cagione della sua invalidità, è assegnato un sussidio per le spese di vitto e alloggio.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del sussidio, tenendo conto di una equa partecipazione dei genitori.

V. I mezzi ausiliari

Art. 21

Diritto.

¹ L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari necessari per la sua integrazione, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

² I mezzi ausiliari sono forniti in un tipo semplice e adeguato. L'assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati.

VI. Le indennità giornaliera

Art. 22

¹ L'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di lavorare per almeno tre giorni consecutivi o se la sua incapacità al lavoro è almeno del 50 per cento. Nessuna indennità giornaliera è assegnata per la prima formazione professionale nel senso dell'articolo 16. Diritto.

² L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo del mese susseguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 20 anni. Tuttavia, essa decorre già anteriormente, se l'assicurato è diventato invalido dopo il 31 dicembre dell'anno in cui ha compiuto i 17 anni e ha pagato contributi o ricevuto un notevole salario in natura.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere assegnate le indennità giornaliera per giorni singoli e per i periodi istruttorio, di attesa e di avviamento.

Art. 23

¹ Le indennità giornaliera consistono in indennità per l'economia domestica, indennità per persona sola, assegni per i figli, assegni per l'assistenza e assegni per l'azienda. Specie.

² Riservato il capoverso 3, il diritto alle singole specie di indennità giornaliera è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni della legge federale del 25 settembre 1952 ¹⁾ sulle indennità ai militari per perdita di guadagno.

³ Le donne legittimate all'indennità giornaliera hanno diritto all'assegno per i figli.

Art. 24

¹ Riservato il capoverso 2, le disposizioni della legge federale sulle indennità ai militari per perdita di guadagno concernenti l'importo, il calcolo e i limiti massimi sono applicabili alle indennità giornaliera. Calcolo.

² L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività.

1) RU 1952, 1050; 1954, 459 - FF 1959, 181.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni complete sul calcolo delle indennità giornaliere e ad allestire tavole d'uso obbligatorio con importi arrotondati a vantaggio dell'assicurato.

Art. 25

Supplemento per l'integrazione.

Sull'indennità giornaliera è assegnato un supplemento per l'integrazione. Esso è pari al:

- a. 10 per cento, se l'assicurato riceve gratuitamente il vitto e l'alloggio;
- b. 20 per cento, se l'assicurato riceve gratuitamente il solo vitto o il solo alloggio;
- c. 30 per cento, negli altri casi.

VII. Diritto d'opzione dell'assicurato e convenzioni

Art. 26

Diritto d'opzione dell'assicurato.

¹ L'assicurato ha la libera scelta tra i medici, dentisti e farmacisti con diploma federale. Per quanto possibile, la libera scelta è concessa anche circa gli stabilimenti, i fornitori di mezzi ausiliari e il personale sanitario ausiliario riconosciuti conformemente al capoverso 4.

² Le persone, autorizzate da un Cantone in virtù di un attestato di capacità scientifica a esercitare la medicina o l'odontoiatria, sono parificate alle persone designate nel capoverso 1.

³ I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia privata, sono parificati ai farmacisti designati nel capoverso 1.

⁴ Il Consiglio federale, consultate le organizzazioni competenti, stabilisce le prescrizioni alle quali sono riconosciuti gli stabilimenti, i fornitori di mezzi ausiliari e il personale sanitario ausiliario. Rimangono riservate le prescrizioni cantonali sull'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie.

⁵ La libera scelta dell'assicurato è garantita solo per quanto le persone, designate nei capoversi 1, 2 e 3, non siano private, per motivi gravi, della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro medicinali o mezzi ausiliari. Tale privazione può essere pronunciata esclusivamente da un tribunale arbitrale paritetico per una durata da esso determinata. I Governi cantonali nominano i membri del tribunale arbitrale e disciplinano la procedura davanti allo stesso. La competenza spetta al tribunale arbitrale del luogo di lavoro dell'assicurato.

Art. 27

¹ Il Consiglio federale ha facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico e le associazioni professionali del settore sanitario, gli stabilimenti e i laboratori che eseguono i provvedimenti d'integrazione e i fornitori di mezzi ausiliari, per disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e per stabilire le tariffe.

Convenzioni; ordinamento senza convenzione.

² Le convenzioni possono prescrivere che le contestazioni tra le parti siano sottoposte per accomodamento a commissioni paritetiche e per giudizio a tribunali arbitrali.

³ Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese d'integrazione rimborsati agli assicurati.

C. LE RENDITE

I. Diritto

Art. 28

¹ Il diritto a una rendita è dato, quando l'invalido è tale per almeno la metà. Se l'invalidità è inferiore ai due terzi, l'importo della rendita è ridotto della metà. Nei casi di rigore, la rendita, ridotta della metà, può già essere assegnata quando l'invalido è tale per almeno due quinti.

Invalidità determinante.

² L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

³ Il Consiglio federale definisce il reddito determinante ed emana prescrizioni complete sulla determinazione dell'invalidità, in particolare per gli assicurati che prima di essere invalidi non esercitavano alcuna attività lucrativa o erano ancora a tirocinio o agli studi.

Art. 29

¹ Il diritto alla rendita nasce non appena l'assicurato è incapace al guadagno di almeno la metà in modo permanente o è ancora incapace al guadagno di almeno la metà dopo esserlo stato totalmente e ininterrottamente per 360 giorni. Per il mese in cui il diritto nasce, la rendita è pagata l'intero mese.

Inizio del diritto.

² La rendita decorre, al più presto, dal primo del mese susse-

guente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 20 anni. Tuttavia, essa decorre già anteriormente, se l'assicurato è diventato invalido dopo il 31 dicembre dell'anno in cui ha compiuto i 17 anni e ha pagato contributi o ricevuto un notevole salario in natura.

Art. 30

Estinzione
del diritto.

¹ Il diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente diritto. Sono riservati gli articoli 34, capoverso 1, 35, capoverso 1, e 41.

² Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata l'intero mese.

Art. 31

Rifiuto
della rendita.

¹ Se l'assicurato si sottrae o si oppone a provvedimenti d'integrazione, ai quali si può esigere che si sottoponga e dai quali si può aspettare un notevole miglioramento della capacità al guadagno, la rendita gli è rifiutata temporaneamente o durevolmente.

² Sono esclusi i provvedimenti che implicano un rischio per la vita o per la salute.

Art. 32

Rendita
semplice
d'invalidità

Hanno diritto alla rendita semplice d'invalidità gli uomini e le donne invalidi, in quanto non sussista un diritto alla rendita d'invalidità per coniugi.

Art. 33

Rendita
d'invalidità
per coniugi.

¹ Hanno diritto alla rendita d'invalidità per coniugi gli uomini invalidi, la cui moglie abbia compiuto i 60 anni o sia parimente invalida di almeno la metà.

² La rendita intera è assegnata anche se il grado d'invalidità del marito è inferiore ai due terzi, in quanto la moglie abbia compiuto i 60 anni o sia invalida di almeno i due terzi.

³ Se il marito non provvede al sostentamento della moglie o se i coniugi vivono separati, la moglie può pretendere per sé la metà della rendita d'invalidità per coniugi. Sono riservate le decisioni contrarie del giudice civile.

Art. 34

Rendita
completiva
per la moglie.

¹ L'uomo sposato legittimato alla rendita, cui non è assegnata la rendita d'invalidità per coniugi, ha diritto a una rendita completiva per la moglie. Egli continua a ricevere la rendita completiva anche quando ha diritto a una rendita semplice di vecchiaia dell'AVS, ma al massimo finché sia legittimato a una rendita di vecchiaia per coniugi.

² La donna divorziata è parificata alla donna sposata, se provvede in misura preponderante al sostentamento dei figli attribuiti e non può pretendere una rendita d'invalidità.

³ Se i coniugi vivono separati o sono divorziati, la rendita complessiva è pagata, su richiesta, alla moglie.

Art. 35

¹ Le persone legittimate alla rendita hanno diritto a una rendita complessiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'AVS. Esse continuano a ricevere la rendita complessiva anche quando hanno diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS. Rendite
complesive
per i figli.

² Per i figli che avrebbero diritto alla rendita semplice per orfani è assegnata la rendita complessiva semplice per i figli e per quelli che avrebbero diritto alla rendita completa per orfani la rendita complessiva doppia per i figli.

³ I figli adottati o eletti da persone già invalide non legittimano la rendita complessiva.

II. Le rendite ordinarie

Art. 36

¹ Hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero. Beneficiari
e calcolo.

² Gli articoli 29, capoverso 2, 29 bis, 30, 31, 32, 33, capoverso 3, 34, 35 e 38 della legge sull'AVS sono applicabili per analogia, riservato il capoverso 3, al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare disposizioni complete.

³ Se al manifestarsi dell'invalidità, l'assicurato non ha ancora compiuto i 50 anni, il contributo annuo medio è maggiorato di un supplemento. Questo varia, secondo una scala stabilita dal Consiglio federale, fra il 40 e il 5 per cento del contributo annuo medio.

⁴ Le quote pagate all'AVS prima dell'entrata in vigore della presente legge sono computate.

Art. 37

Le rendite d'invalidità sono di importo pari alle rendite di vecchiaia dell'AVS, ossia la rendita semplice d'invalidità è pari alla rendita semplice di vecchiaia e la rendita d'invalidità per coniugi alla rendita di vecchiaia per coniugi. Importo del-
le rendite
d'invalidità.

Art. 38

Importo delle rendite complete.

¹ La rendita completiva per la moglie e la rendita completiva semplice per i figli sono pari al 40 per cento e la rendita completiva doppia per i figli è pari al 60 per cento della rendita semplice d'invalidità.

² Per il calcolo delle rendite complete valgono le stesse regole che per il calcolo delle corrispondenti rendite d'invalidità.

³ La rendita completiva per un figlio naturale è diminuita di quanto essa eccede l'importo degli alimenti dovuti.

III. Le rendite straordinarie

Art. 39

Beneficiari.

¹ Le rendite straordinarie sono assegnate agli svizzeri, domiciliati nella Svizzera, per le stesse condizioni che le rendite straordinarie dell'AVS.

² I limiti di reddito, conformemente all'articolo 42, capoverso 1, della legge sull'AVS non sono applicabili alle persone diventate invalide anteriormente al 1° dicembre dell'anno susseguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni.

Art. 40

Importo.

¹ La rendita straordinaria è pari alla rendita straordinaria dell'AVS, ossia:

- a. la rendita semplice d'invalidità è pari alla rendita semplice di vecchiaia;
- b. la rendita d'invalidità per coniugi è pari alla rendita di vecchiaia per coniugi;
- c. la rendita completiva per la moglie e la rendita completiva semplice per i figli sono pari alla rendita semplice per orfani;
- d. la rendita completiva doppia per i figli è pari alla rendita completa per orfani.

² La rendita straordinaria per le persone indicate nell'articolo 39, capoverso 2, è, tuttavia, pari all'importo minimo della corrispondente rendita ordinaria intera.

³ E' applicabile l'articolo 38, capoverso 3.

IV. La revisione della rendita

Art. 41

Condizioni.

¹ Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla ren-

dita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.

² Il riesame del grado d'invalidità può essere effettuato in ogni tempo durante i tre anni successivi alla prima determinazione della rendita e, in seguito, alla fine di ogni triennio. Tuttavia, se l'avente diritto prova che il suo stato di salute si è notevolmente aggravato o se sono eseguiti provvedimenti d'integrazione, il riesame può essere effettuato anche nel corso del triennio.

D. L'ASSEGNO PER INVALIDI SENZA AIUTO

Art. 42

¹ Gli assicurati invalidi bisognosi che non possono provvedere a sè stessi, per cui necessitano di cure e assistenza speciali, hanno diritto a un assegno per invalidi senza aiuto. È applicabile l'articolo 29, capoverso 2. Il pagamento dell'assegno è continuato anche dopo l'inizio del diritto alla rendita di vecchiaia dell'AVS.

Diritto e calcolo.

² Agli invalidi che non possono provvedere a sè stessi, nel senso del capoverso 1, ricoverati in uno stabilimento a carico dell'assistenza pubblica, è pagato l'assegno solo se, in virtù di esso, sono dimessi dall'assistenza pubblica.

³ L'assegno annuo non deve essere superiore all'importo minimo della rendita semplice ordinaria di vecchiaia (rendita intera), nè inferiore a un terzo di tale importo. Le commissioni dell'assicurazione per l'invalidità determinano, nei singoli casi, l'importo dell'assegno, proporzionatamente alle cure e assistenza speciali di cui l'invalido necessita.

⁴ Il Consiglio federale emana le disposizioni complete e determina le condizioni nelle quali l'invalido è considerato bisognoso.

E. IL CONCORSO DI PRESTAZIONI

Art. 43

Le vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS e le condizioni del diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità ricevono soltanto quest'ultima rendita, la quale, tuttavia, deve ammontare almeno all'importo della rendita per superstiti. La rendita dell'assicurazione per l'invalidità è pagata nello stesso importo anche quando non siano più adempite le condizioni del diritto alla rendita per superstiti.

Rendite per superstiti dell'AVS.

Art. 44

Provvedimenti di integrazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

¹ Le persone assicurate conformemente alla presente legge e assicurate nel contempo presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità soltanto se queste prestazioni non sono concesse dalle altre assicurazioni. L'assicurazione per l'invalidità rimborsa all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni le spese per i provvedimenti sanitari fino a concorrenza dell'importo cui essa avrebbe dovuto sopperire.

² Gli assicurati legittimati all'indennità di malattia dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 45

Rendite dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e pensioni dell'assicurazione militare.

¹ Se l'avente diritto a una rendita conformemente alla presente legge è legittimato a una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni professionali dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o a una pensione dell'assicurazione militare, le prestazioni di queste assicurazioni sono diminuite di quanto sommate alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità superano il reddito annuo di cui l'assicurato presumibilmente è privato.

² Se la pensione dell'assicurazione militare è diminuita, la parte di rendita dell'assicurazione per l'invalidità pari alla riduzione è esente da oneri fiscali.

F. DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 46

Procedura di richiesta.

Chi pretende le prestazioni assicurative, deve annunciarsi alla competente commissione dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale disciplina la procedura di richiesta.

Art. 47

Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite.

¹ D'ordinario, le indennità giornaliere sono pagate ogni quindicina. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

² Le indennità giornaliere sono pagate al datore di lavoro, nella misura in cui questi paga all'assicurato un salario o uno stipendio durante l'integrazione.

³ L'articolo 44 della legge sull'AVS è applicabile al pagamento delle rendite.

Art. 48

¹ Il diritto al pagamento di indennità giornaliera e rendite non rimosse si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.

Ricupero di indennità giornaliera e di rendite.

² Tuttavia, se l'assicurato si annuncia più di sei mesi dopo che avrebbe avuto diritto alla rendita, questa è pagata soltanto dal mese della richiesta.

Art. 49

Circa la restituzione di prestazioni rimosse indebitamente è applicabile per analogia l'articolo 47 della legge sull'AVS.

Restituzione di prestazioni rimosse indebitamente.

Art. 50

Circa la protezione e la compensazione delle prestazioni sono applicabili per analogia gli articoli 20, capoversi 1 e 3, e 45 della legge sull'AVS.

Protezione e compensazione delle prestazioni.

Art. 51

¹ Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per accertare il diritto alle prestazioni e per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all'assicurato.

Spese di viaggio.

² Eccezionalmente, l'assicurazione può accordare un contributo per le spese di viaggio all'estero. Il Consiglio federale disciplina i Particolari.

Art. 52

¹ L'assicurazione non è surrogata nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili dell'invalidità. E' riservato l'articolo 11, capoverso 3.

Esclusione del regresso dell'assicurazione.

² Le prestazioni dell'assicurazione non possono essere computate nel risarcimento dovuto dai terzi all'assicurato.

Capo quarto**L'organizzazione****Art. 53**

L'assicurazione è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione, dagli organi dell'AVS, dalle commissioni dell'assicurazione per l'invalidità e dagli uffici regionali.

Regola.

A. LE CASSE DI COMPENSAZIONE**Art. 54**

¹ I compiti che, in conformità della presente legge, incombono alle casse di compensazione dell'AVS sono:

Compiti.

- a. la collaborazione all'accertamento dei presupposti del diritto alle prestazioni assicurative;
- b. l'emanazione per l'assicurato delle decisioni circa i provvedimenti d'integrazione;
- c. la determinazione e il pagamento delle indennità giornaliere, in quanto il datore di lavoro non ne sia competente;
- d. l'emanazione delle decisioni di assegnazione, di rifiuto, di riduzione e di revisione della rendita e dell'assegno per invalidi senza aiuto, come anche quelle di risarcimento conformemente all'articolo 11, capoverso 1 e 2;
- e. il pagamento delle rendite e degli assegni per invalidi senza aiuto, in quanto il datore di lavoro non ne sia competente;
- f. la notificazione agli interessati di tutte le decisioni degli organi dell'assicurazione per l'invalidità.

² Inoltre, l'articolo 63 della legge sull'AVS è applicabile per analogia.

B. LE COMMISSIONI DELL'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ

Art. 55

Commissioni
cantionali
1. organiz-
zazione

¹ Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una commissione cantonale dell'assicurazione per l'invalidità. Tuttavia, più Cantoni possono accordarsi per istituire in comune mediante convenzione una commissione intercantonale dell'assicurazione per l'invalidità.

² I decreti cantionali e le convenzioni intercantonali devono disciplinare l'istituzione e l'organizzazione interna delle commissioni. Essi devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 56

2. compo-
sizione

¹ Riservato il capoverso 2, ogni commissione si compone di cinque membri, di cui almeno una donna, e precisamente un medico, uno specialista dell'integrazione, uno specialista del mercato del lavoro e della formazione professionale, un assistente sociale e un giurista.

² Se è richiesto dalla densità della popolazione o da motivi linguistici o geografici, i Cantoni possono, eccezionalmente e con il consenso del Consiglio federale, prevedere una commissione con più di cinque membri e dividerla in sezioni. Per la composizione delle sezioni è determinante il capoverso 1.

Art. 57

La segreteria della commissione dell'assicurazione per l'invalidità è affidata alla cassa cantonale di compensazione dell'AVS.

3. segreteria

Art. 58

D'ordinario, la commissione dell'assicurazione per l'invalidità è competente per gli assicurati che hanno domicilio civile nel Cantone al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale disciplina la competenza per i casi speciali. È riservato l'articolo 59, capoverso 1, lettera a.

4. competenza.

Art. 59

¹ Il Consiglio federale istituisce:

- a. una commissione dell'assicurazione per l'invalidità per il personale dell'Amministrazione federale e degli stabilimenti federali, la segreteria della quale è affidata alla cassa di compensazione istituita per il personale dell'Amministrazione federale e degli stabilimenti federali;
- b. una commissione dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati all'estero, la segreteria della quale è affidata alla cassa di compensazione istituita per gli assicurati all'estero.

Commissioni della Confederazione.

² L'articolo 56, capoverso 1, è applicabile alla composizione delle due commissioni.

Art. 60

¹ Alle commissioni dell'assicurazione per l'invalidità incombono, a destinazione delle casse di compensazione, sole competenti a emanare decisioni per l'assicurato, in particolare:

Compti.

- a. l'accertamento della idoneità degli assicurati all'integrazione;
- b. la determinazione dei provvedimenti d'integrazione e, se necessario, l'allestimento di un piano generale d'integrazione;
- c. la determinazione dell'invalidità per l'assegnazione e la revisione delle rendite, come anche per il calcolo dell'assegno per invalidi senza aiuto;
- d. l'accertamento dei fatti nei casi indicati agli articoli 7 e 11, capoversi 1 e 2.

² Le commissioni dell'assicurazione per l'invalidità devono, inoltre, vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, segnatamente presso gli uffici regionali.

C. GLI UFFICI REGIONALI

Art. 61

Organizza-
zione.

¹ Gli uffici regionali eseguono i provvedimenti d'integrazione professionale.

² Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, delimita la competenza territoriale di ogni ufficio regionale in modo che possa essere dato lavoro nella circoscrizione dell'ufficio presumibilmente a una gran parte degli assicurati invalidi in essa residenti.

³ Gli uffici regionali sono istituiti dai Cantoni e dagli enti privati di utilità pubblica. Ove occorra, il Consiglio federale provvede affinché siano istituiti.

⁴ L'istituzione di un ufficio regionale è subordinata all'autorizzazione del Consiglio federale. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni atte a garantire l'applicazione conforme dell'assicurazione.

Art. 62

Competenza.

Gli uffici regionali si occupano di tutti gli assicurati loro inviati dalle competenti commissioni dell'assicurazione per l'invalidità allo scopo di accertare l'idoneità all'integrazione professionale o di eseguire siffatta integrazione.

Art. 63

Compiti.

I compiti che, in conformità della presente legge, incombono agli uffici regionali sono in particolare:

- a. la collaborazione all'accertamento della possibilità d'integrazione professionale degli assicurati;
- b. l'orientamento professionale e il collocamento;
- c. l'indicazione dei posti di formazione o riformazione professionale;
- d. il coordinamento dei provvedimenti d'integrazione professionale da eseguire nel singolo caso;
- e. il ricorso alla collaborazione dei servizi specializzati dell'aiuto privato e pubblico agli invalidi.

D. LA VIGILANZA DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 64

Autorità di
vigilanza.

¹ L'articolo 72 della legge sull'AVS è applicabile per analogia e vale anche per le commissioni dell'assicurazione per l'invalidità e per gli uffici regionali.

² L'autorità di vigilanza controlla periodicamente la gestione

delle commissioni dell'assicurazione per l'invalidità e degli uffici regionali.

Art. 65

La commissione federale dell'AVS tratta, nei limiti dell'articolo 73 della legge sull'AVS, anche le questioni concernenti l'assicurazione per l'invalidità. A tale scopo, essa è completata mediante rappresentanti dell'aiuto agli invalidi.

Commissione federale dell'AVS.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 66

¹ Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le prescrizioni della legge sull'AVS concernenti l'obbligo del segreto, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese d'amministrazione, la responsabilità per danni e l'ufficio centrale di compensazione.

Applicazione di disposizioni organizzative della legge sull'AVS.

² L'articolo 66, capoverso 1, della legge sull'AVS concernente la responsabilità penale è applicabile per analogia ai membri delle commissioni dell'assicurazione per l'invalidità e ai gerenti e impiegati degli uffici regionali.

Art. 67

L'assicurazione per l'invalidità rimborsa le spese che l'applicazione della presente legge cagiona alle commissioni dell'assicurazione per l'invalidità, alle loro segreterie e agli uffici regionali. Il Consiglio federale designa le spese suscettibili di rimborso.

Rimborso delle spese.

Art. 68

Gli istituti di assicurazione, nel senso dell'articolo 74 della legge sull'AVS, stanno con l'assicurazione per l'invalidità nello stesso rapporto che con l'AVS. Gli articoli da 75 a 83 della legge sull'AVS sono applicabili per analogia.

Rapporto con gli istituti di assicurazione.

Capo quinto

Il contenzioso e le disposizioni penali

Art. 69

Contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione in virtù della presente legge, gli interessati possono presentare ricorso alle autorità di prima istanza e, contro le decisioni di queste, appello al Tribunale federale delle assicurazioni. Il contenzioso è affidato alle istanze dell'AVS. Gli articoli 84, 85 e 86 della legge sulla AVS sono applicabili per analogia.

Contenzioso.

Disposizioni penali.

Art. 70

Gli articoli da 87 a 91 della legge sull'AVS sono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.

PARTE SECONDA

IL PROMOVIMENTO DELL'AIUTO AGLI INVALIDI

I. LA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI SPECIALIZZATI DELL'AIUTO AGLI INVALIDI

Art. 71

Collaborazione di servizi specializzati.

I servizi specializzati dell'aiuto privato e pubblico agli invalidi sono chiamati dagli uffici regionali a collaborare all'accertamento delle capacità d'integrazione degli assicurati invalidi e all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione. L'assicurazione rimborsa le spese suppletive cagionate ai servizi specializzati da tale collaborazione.

II. I SUSSIDI ALLE ISTITUZIONI

Art. 72

Uffici del lavoro, uffici pubblici di orientamento professionale e servizi specializzati dell'aiuto agli invalidi.

L'assicurazione assegna agli uffici del lavoro, agli uffici pubblici d'orientamento professionale e ai servizi specializzati dell'aiuto privato e pubblico agli invalidi sussidi del:

- a. 50 per cento delle spese di personale e di materiale per l'orientamento e il collocamento professionale degli invalidi;
- b. 75 per cento delle spese per i provvedimenti destinati ad agevolare il collocamento e l'assunzione di invalidi, comprese le spese di riforma professionale direttamente connesse al collocamento.

Art. 73

Stabilimenti, laboratori e case per invalidi.

¹ L'assicurazione assegna sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di stabilimenti e di laboratori pubblici e privati di utilità pubblica che, in misura essenziale, eseguono provvedimenti d'integrazione.

² L'assicurazione può assegnare sussidi:

- a. per l'esercizio degli istituti indicati nel capoverso 1;
- b. per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di laboratori pubblici e privati di utilità pubblica, destinati all'occupazione permanente di invalidi, e per le spese suppletive d'esercizio cagionate da tale occupazione;

- c. per la costruzione e l'ampliamento di case per invalidi, corrispondenti ai bisogni degli invalidi, cui rendono possibile o agevolano l'esercizio di una professione.

Art. 74

L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private dell'aiuto agli invalidi e ai centri di formazione degli specialisti dell'integrazione professionale, in particolare per le spese cagionate dall'adempimento dei compiti seguenti:

- a. consulenza e assistenza per gli invalidi;
- b. consulenza per i congiunti degli invalidi;
- c. organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi;
- d. istruzione e perfezionamento del personale insegnante e specializzato per l'assistenza, la formazione e l'integrazione professionale degli invalidi.

Organizzazioni private d'aiuto agli invalidi e centri di formazione del personale specializzato.

Art. 75

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi indicati negli articoli 73 e 74. Esso può subordinare l'assegnazione dei sussidi ad altre condizioni o a oneri.

Disposizioni comuni.

² Il diritto ai sussidi dell'assicurazione cade per quanto le spese che li giustificano, conformemente agli articoli 72, 73, 74, siano già sussidiate in virtù di altre leggi.

III. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER INVALIDI

Art. 76

¹ Agli svizzeri all'estero invalidi nel bisogno, che partecipano all'assicurazione facoltativa ma che non ricevono alcuna prestazione per un'invalidità già esistente, nè dall'assicurazione svizzera nè da un'assicurazione estera, può essere assegnato un aiuto.

Aiuto agli Svizzeri all'estero.

² L'aiuto non deve superare, nel singolo caso, l'importo della corrispondente rendita straordinaria. Esso è pagato dalla cassa di compensazione competente per il pagamento delle rendite agli svizzeri all'estero.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni particolareggiate sull'importo complessivo e sulle condizioni per l'assegnazione dell'aiuto.

PARTE TERZA
IL FINANZIAMENTO

Art. 77

Cespiti.

¹ I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

- a. dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3;
- b. dai contributi dell'ente pubblico.

² I contributi, conformemente agli articoli 3 e 78, devono essere riesaminati, almeno ogni dieci anni, e adeguati al livello delle spese.

Art. 78

Contributi dell'ente pubblico.

¹ I contributi dell'ente pubblico all'assicurazione ammontano alla metà delle spese annue.

² L'onere di detti contributi è ripartito fra la Confederazione e i Cantoni nella misura stabilita dall'articolo 103, capoverso 2, della legge sull'AVS. Gli articoli 103, capoverso 3, e 105 della citata legge sono applicabili per analogia.

Art. 79

Contabilità.

¹ Tutte le entrate, di cui all'articolo 77, e tutte le uscite, di cui agli articoli da 4 a 52, 66, 67 e da 71 a 76, sono conteggiate nel fondo di compensazione, previsto all'articolo 107 della legge sull'AVS.

² Le entrate e uscite dell'assicurazione per l'invalidità sono registrate in un conto separato.

Art. 80

Bilancio tecnico.

Le disposizioni della legge sull'AVS concernenti il bilancio tecnico sono applicabili per analogia. Le voci concernenti l'assicurazione per l'invalidità sono indicate separatamente.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 81

Applicazione di disposizioni della legge sull'AVS.

Le disposizioni della legge sull'AVS concernenti l'obbligo di informare l'autorità, l'esenzione fiscale, l'assunzione delle spese e tasse postali, il computo dei termini, la forza di cosa giudicata e la forza esecutiva sono applicabili per analogia.

Art. 82

Modificazione della legge sull'AVS.

La legge sull'AVS è modificata come segue:

Art. 9, cpv. 2, lett. d, secondo periodo

Sono eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge sull'AI e della legge federale del 25 settembre 1952 ¹⁾ sulle indennità ai militari per perdita di guadagno.

Art. 18, cpv. 1, secondo periodo (nuovo)

Le rendite possono essere rifiutate, diminuite o soppresse durevolmente o temporaneamente, se la vedova o l'orfano, intenzionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, ha cagionato la morte dell'assicurato.

Art. 20, cpv. 3

³ I crediti in conformità della presente legge, della legge sull'AI, della legge federale sulle indennità ai militari per perdita di guadagno e della legge federale del 20 giugno 1952 ²⁾ concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna possono essere compensati con prestazioni scadute.

Art. 21, cpv. 3 (nuovo)

³ Alla rendita di vecchiaia per coniugi, conformemente ai capoversi 1 e 2, è parificata la rendita di invalidità per coniugi in conformità della legge sull'AI.

Art. 22, cpv. 1

¹ Hanno diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi gli uomini sposati, che hanno compiuto i 65 anni e la cui moglie abbia compiuto i 60 anni o sia invalida di almeno la metà.

Art. 22, cpv. 3, secondo periodo

Esso si estingue con il divorzio, con la morte di uno dei coniugi o con la diminuzione dell'invalidità della moglie a meno della metà, e inoltre, nel caso di rendita straordinaria, con il sorgere del diritto della moglie a una rendita ordinaria semplice di vecchiaia.

1) RU 1952, 1050; 1954, 459 - FF 1959, 181.

2) RU 1952, 839.

Art. 24 bis (nuovo)

Concorso
con rendite
d'invalidità.

Il diritto alla rendita per vedove o all'indennità unica non nasce e il diritto corrente alla rendita per vedove si estingue, se la vedova può pretendere una rendita in conformità della legge sull'AI.

Art. 25, cpv. 2, terzo periodo

Il diritto alla rendita dura fino ai 20 anni compiuti per gli orfani invalidi di almeno la metà.

Art. 26, cpv. 2, terzo periodo:

Il diritto alla rendita dura fino ai 20 anni compiuti per gli orfani invalidi di almeno la metà.

Art. 28 bis (nuovo)

Concorso
con rendite
d'invalidità.

Il diritto alla rendita per orfani non nasce e il diritto corrente a tale rendita si estingue, se l'orfano può pretendere una rendita d'invalidità o i suoi genitori possono pretendere una rendita completiva per i figli in conformità della legge sull'AI.

Art. 33 bis (nuovo)

4. In caso di
commuta-
zione di una
rendita
d'invalidità.

Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della legge sull'AI sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità, se deriva un vantaggio all'avente diritto.

Art. 85, cpv. 1, terzo periodo (nuovo)

Le persone che partecipano all'applicazione dell'assicurazione o alla vigilanza sull'assicurazione non possono appartenere all'autorità di ricorso nè alla segreteria della stessa.

Art. 85, cpv. 2

² I Cantoni regolano la procedura di ricorso. Essa deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. la procedura dev'essere semplice, spedita e, di principio, gratuita per le parti; tuttavia, in caso di ricorso temerario o per leggerezza, al ricorrente possono essere addossate una tassa di giustizia e le spese di procedura;
- b. l'atto di ricorso deve contenere una esposizio-

ne dei fatti concisa, le conclusioni e una breve motivazione. Se il ricorso non soddisfa tali requisiti, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un termine sufficiente per l'adeguamento, con la comminatoria che, altrimenti, essa non entrerà nel merito;

- c. l'autorità di ricorso deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio; essa assume le prove necessarie e le apprezza liberamente;
- d. l'autorità di ricorso non è vincolata dalle conclusioni delle parti. Essa può riformare una decisione a svantaggio del ricorrente o aggiudicargli più di quanto egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimere il loro parere.
- e. se è giustificato dalle circostanze, le parti devono essere citate per un dibattimento. Le parti non possono assistere alle deliberazioni dell'autorità di ricorso;
- f. è garantito il diritto di farsi patrocinare. Ove sia giustificato, al ricorrente è concesso un'anticipazione sulle spese o l'assistenza giudiziaria. Inoltre, il ricorrente che vince la causa ha diritto, nella misura stabilita dal giudice, al rimborso delle spese processuali e dei disborsi, come anche delle spese di patrocinio;
- g. le decisioni, motivate e con indicazione dei rimedi giuridici, devono essere notificate, per iscritto, entro 30 giorni dalla data in cui sono state pronunciate;
- h. contro le decisioni deve essere garantita la revisione, se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

Art. 83

¹ La legge federale dell' 11 aprile 1889, sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 219, seconda classe, lett. k (nuova)

- k. I crediti per contributi dovuti conformemente alla legge federale del 19 giugno 1959 ¹⁾ su la assicurazione per l'invalidità.

Modifica-
zione di al-
tre leggi
federali.

1) FF 1959, 475.

² La legge federale del 13 giugno 1911 ¹⁾ sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, è modificata come segue:

Art. 13, cpv. 5 (nuovo)

⁵ Le prestazioni dell'assicurazione, durante i periodi di tempo indicati nei capoversi 3 e 4, non possono essere interrotte a cagione d'invalidità.

Art. 84

Adeguamento di atti cantonali e dei regolamenti delle casse.

I Cantoni devono sottoporre, all'approvazione del Consiglio federale, in un termine stabilito dallo stesso, le necessarie disposizioni esecutive e di adeguamento. Tale termine vale anche per lo adeguamento dei regolamenti delle casse professionali di compensazione.

Art. 85

Disposizioni transitorie.

¹ Le persone già invalide prima dell'entrata in vigore della presente legge sono legittimate alle prestazioni conformemente a questa. A tale scopo, è ammesso che l'invalidità si sia manifestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

² Il diritto alle prestazioni, stabilite nell'articolo 13, è dato, durante un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche agli assicurati maggiorenni, in quanto l'intermittenza congenita possa essere eliminata o durevolmente diminuita mediante provvedimenti sanitari di durata limitata.

³ I Governi dei Cantoni, impossibilitati a emanare, prima della entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni esecutive e di adeguamento, possono provvedere a un disciplinamento provvisorio. È riservato l'articolo 84.

Art. 86

Entrata in vigore ed esecuzione.

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore. Esso è autorizzato a prendere tutte le misure per l'attuazione tempestiva dell'assicurazione.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le necessarie disposizioni.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

1) CS 8, 273; RU 1948, 281, 800; 1952, 1048; 1954, 457; 1957, 282, 330.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data delle pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959

LEGGE FEDERALE

che modifica

**la legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti**

(Del 19 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958¹⁾,

decreta :

I

La legge federale del 20 dicembre 1946²⁾ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 2, cpv. 1

¹ I cittadini svizzeri dimoranti all'estero, che non sono assicurati a norma dell'articolo 1, possono assicurarsi in conformità della presente legge, se non hanno compiuto 40 anni. All'entrata in vigore della legge federale del 19 giugno 1959³⁾ su l'assicurazione per l'invalidità (designata qui di seguito: legge sull'AI), possono assicurarsi, entro il termine di un anno, anche gli Svizzeri dimoranti all'estero che a quel momento hanno più di 40 anni, ma che non hanno compiuto 64 anni se uomini o 62 anni se donne.

Art. 2, cpv. 3

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i cittadini svizzeri dimoranti all'estero possono assicurarsi, qualora non abbiano avuto, per legge, la possibilità di farlo prima del compimento dei 40 anni.

1) FF 1958, 975.

2) CS 8, 437; RU 1951, 389; 1952, 288, 919; 1954, 102, 457; 1956, 707; 1957, 275
- FF 1959, 496.

3) FF 1959, 475.

Art. 29, cpv. 2

² Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:

- a. rendite intere agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo, come anche alle loro vedove e ai loro orfani;
- b. rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto, come anche alle loro vedove e ai loro orfani.

Art. 29 bis

¹ Il periodo di contributo è completo, se l'assicurato, dal 1° gennaio dell'anno susseguente a quello in cui ha compiuto i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato le quote per lo stesso numero di anni che gli assicurati della sua classe d'età. Periodo di contributo completo.

² Per calcolare la rendita semplice di vecchiaia spettante alla moglie o alla donna divorziata, gli anni durante i quali questa non ha pagato le quote in conformità dell'articolo 3, capoverso 2, lettera b, sono computati come anni di contributo.

Art. 38

¹ La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita intera calcolata conformemente agli articoli 34, 35, 36 e 37. Calcolo.

² Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto tra il numero di anni interi di contributo dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, arrotondato al ventesimo immediatamente superiore. Se il rapporto è superiore a diciannove ventesimi, è assegnata la rendita intera.

Art. 40

abrogato

C. (nuovo testo del titolo)

LE RENDITE STRAORDINARIE

Art. 42, cpv. 1

¹ Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera che non possono pretendere una rendita ordinaria o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del reddito annuo, al quale è aggiunta una parte adeguata della sostanza, non raggiungono i limiti seguenti:

. (l'elenco è immutato)

Art. 42, cpv. 4

⁴ Se la rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, è assegnata esclusivamente la rendita straordinaria finchè sono adempite le condizioni indicate nel capoverso 1.

II

¹ Nel testo italiano della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il termine «quota» è sostituito con il termine «contributo».

² Negli articoli 20, capoverso 2, 22, capoverso 3, 42 *bis*, capoversi 1 e 3, 43, capoverso 1, 46 e 98 di detta legge, il termine «rendita transitoria» è sostituito con il termine «rendita straordinaria».

III

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data di entrata in vigore.

² Per le rendite parziali e per le rendite ridotte assegnate a stranieri e ad apolidi, il diritto alle quali è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge, valgono le regole di calcolo finora applicate, anche se il genere di rendita muta dopo l'entrata in vigore della presente legge. Tuttavia, se una rendita per vedove è trasformata in una rendita semplice di vecchiaia o una rendita semplice per orfani in una rendita completa per orfani, sono determinanti le regole di calcolo stabilite nella presente legge, ma la nuova rendita non dev'essere in alcun caso inferiore a quella precedente.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959

LEGGE FEDERALE

che modifica

alcune disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni

(Del 19 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1958 ¹⁾

decreta:

I

La legge federale del 13 giugno 1911 ²⁾ sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni è modificata come segue:

Art. 51

Abrogato

Art. 62

¹ L'assicurazione ha principio dall'inizio del giorno in cui l'impiegato o l'operaio imprende, o avrebbe dovuto imprendere, a lavorare in forza del contratto di lavoro, ma, comunque, dal momento in cui egli s'avvia al lavoro.

² Essa ha termine collo spirare del trentesimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto alla mercede. L'Istituto ha facoltà di stipulare accordi speciali per prolungare l'assicurazione oltre questo termine.

Art. 67, cpv. 3, ultimo periodo (nuovo)

L'infortunio di motociclo che accada allorchè l'assicurato si reca al

1) FF 1958, 443.

2) CS 8, 273; RU 1948, 281, 800; 1952, 1048; 1954, 457; 1957, 282 e 330.

lavoro o ne torna è compreso nell'assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Art. 90, cpv. 2, ultimo periodo

Abrogato

Art. 100, cpv. 2 (nuovo)

² Per gli infortuni di motociclo che accadono allorchè l'assicurato si reca al lavoro o ne torna, l'Istituto è surrogato, per l'intero delle proprie prestazioni, agli assicurati, o ai loro superstiti, quanto ai diritti che spettano ai medesimi in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni di motociclo, disposta come obbligatoria nell'articolo 78 della legge federale del 19 dicembre 1958 ¹⁾ sulla circolazione stradale.

Art. 108, cpv. 2

² I premi per gli infortuni non professionali vanno per sette ottavi a carico dell'assicurato e per un ottavo a carico della Confederazione.

II

Il decreto federale del 27 marzo 1953 ²⁾ concernente il pagamento di indennità di rincarato ai beneficiari di pensioni dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare o civile è modificato come segue:

Art. 1, cpv. 2

² Le indennità di rincarato sono a carico dell'Istituto nazionale.

III

La legge federale del 19 dicembre 1958 ¹⁾ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 78, primo periodo

I motociclisti devono stipulare un'assicurazione contro gli infortuni occorsi loro con il proprio veicolo. Coloro i quali sono assicurati presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni sono sciolti da detto obbligo per quanto attiene agli infortuni professionali.

IV

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1960.

¹⁾ Non ancora pubblicata nella RU.

²⁾ RU 1953, 581; 1957, 285.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *25 giugno 1959.*

Termine d'opposizione: *23 settembre 1959.*

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959

LEGGE FEDERALE

che modifica

**la legge federale sulla organizzazione giudiziaria e la
legge federale sulla procedura penale**

(Del 19 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 gennaio 1959,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 1943 ¹⁾ sulla organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 41, lett. b, c

- b. le pretese di diritto civile di privati o di enti collettivi contro la Confederazione quando il valore litigioso è di 8 000 franchi almeno; sono eccettuate le azioni proposte in virtù della legge federale del 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e delle poste e di quella del 15 marzo 1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, come pure tutte le azioni dirette contro le strade ferrate federali ²⁾;

1) CS 3, 499; 1948, 439; 1955, 934; 1958, 373.

2) Ora «Ferrovie federali svizzere» conformemente alla LF del 23 giugno 1944 (art. 1.).

c. le altre cause di diritto civile,

quando la costituzione o la legislazione di un Cantone approvate dall'Assemblea federale le deferisce al Tribunale federale, o

quando le due parti le sottopongono al Tribunale federale invece che alle giurisdizioni cantonali e il valore litigioso è di 20 000 franchi almeno.

Art. 42, cpv. 1

¹ Il Tribunale federale giudica in istanza unica le cause di diritto civile tra un Cantone, da una parte, e privati o enti collettivi, dall'altra, quando una parte tempestivamente lo domandi e il valore litigioso sia di 8 000 franchi almeno. Il Tribunale, in questo caso, è competente anche se, a norma della legislazione cantonale, la causa dovrebbe essere trattata non secondo la procedura ordinaria, ma secondo una procedura speciale davanti ad autorità particolarmente designate (art. 110, N. 4, della Costituzione federale).

Art. 46

b. Con riguardo al valore litigioso.

Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale, raggiungeva ancora 8 000 franchi almeno.

Art. 51, cpv. 1, lett. a

- a. Nelle cause per diritti di carattere pecuniario, se non è chiesta una somma di denaro determinata in cifre, la domanda indicherà e, ove ciò sia possibile senza rilevanti complementi, la decisione accerterà se il valore litigioso raggiunge 15 000 franchi o almeno 8 000 franchi.

Art. 55, cpv. 1, lett. a

- a. nelle cause di carattere pecuniario, il cui oggetto litigioso non consiste in una somma di denaro determinata in cifre, l'indicazione che il valore litigioso raggiunge 15 000 franchi o almeno 8 000 franchi, come pure, se è il caso, i motivi per i quali il ricorrente contesta un accertamento contrario della giurisdizione inferiore;

Art. 62, cpv. 1

¹ Nelle cause civili per diritti che non hanno carattere pecuniario o per diritti di carattere pecuniario il cui valore litigioso, da-

vanti l'ultima giurisdizione cantonale, era di 15 000 franchi almeno, avrà luogo un dibattimento, a meno che il ricorso sia semplicemente diretto contro una decisione incidentale sulla competenza.

Art. 112

Il Tribunale federale ha l'obbligo di giudicare come istanza unica le contestazioni di carattere amministrativo che non siano quelle contemplate negli articoli precedenti, quando siano ad esso sottoposte da entrambe le parti e abbiano un valore litigioso di 20 000 franchi almeno.

c. Proroga di giurisdizione.

Art. 153, cpv. 1, lett. b

- b. una tassa di giustizia. Questa è:
 nelle cause di diritto pubblico e amministrativo di carattere non pecuniario, generalmente di 25 franchi almeno e di 500 franchi al più. Se sono in causa gli interessi pecuniari d'una parte, il Tribunale può superare l'importo di 500 franchi;
 nelle altre cause, di 25 a 5 000 franchi;
 nei casi di proroga di giurisdizione, di 200 a 10 000 franchi;

Art. 158 cpv. 2, lett. b

- b. una tassa di risoluzione non superiore a 1 000 franchi;

II

La legge federale del 2 ottobre 1924 ¹⁾ sul servizio delle poste è modificata come segue:

Art. 55, cpv. 1, lett. a

¹ Le azioni contro l'amministrazione delle poste in virtù della presente legge e delle convenzioni internazionali concernenti il servizio postale sono proposte:

- a. quando l'oggetto della lite abbia un valore capitale di 8 000 franchi almeno, al Tribunale federale;

1) CS 7, 698; RU 1949, 851.

III

La legge federale del 15 giugno 1934 ¹⁾ sulla procedura penale, è modificata come segue:

Art. 245, cpv. 1, n. 2

2. la tassa di giustizia, che è dell'importo seguente:
 di duecento a diecimila franchi nei procedimenti davanti alle Assise federali,
 di cinquanta a ciquemila franchi nei procedimenti davanti alla Corte penale federale e alla Camera Criminale,
 di venticinque a cinquecento franchi nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione,
 di cinque a trecento franchi nella procedura davanti alla Camera d'accusa (art. 219, cpv. 3);

Art. 271, cpv. 2

² Se il valore litigioso delle conclusioni civili, calcolato conformemente alle disposizioni applicabili ai ricorsi per riforma, non raggiunge gli 8 000 franchi, e non si tratta di una pretesa per la quale il ricorso per riforma è ammissibile senza riguardo al valore litigioso, il ricorso per cassazione sulle conclusioni civili non è ammesso se non nel caso che la Corte di cassazione sia stata adita anche della azione penale.

Art. 276, cpv. 3

³ Ha luogo un dibattimento sul ricorso in cassazione per ciò che concerne le conclusioni civili, quando il valore ancora litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiunge 15 000 franchi almeno.

Art. 278

¹ Le spese sono a carico della parte soccombente. Esse sono determinate giusta l'articolo 245. La Corte di cassazione, quando decide sulle conclusioni civili nel ricorso per cassazione, applica le tasse concernenti il ricorso per riforma in materia civile.

² Se sono soccombenti, l'accusatore pubblico e il Procuratore generale della Confederazione sono dispensati dal pagamento delle spese.

Il capoverso 2 diventa capoverso 3.

1) CS 3, 286.

IV

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le nuove disposizioni sui valori litigiosi sono applicabili soltanto ai ricorsi per riforma e ai ricorsi per cassazione, per i quali il giudizio cantonale è stato validamente comunicato alle parti dopo quella data d'entrata in vigore.

Le nuove disposizioni sono applicabili a tutti i procedimenti diretti dei quali il tribunale federale è chiamato ad occuparsi dopo quella data.

Le nuove disposizioni sulle spese sono applicabili soltanto nelle cause per le quali il Tribunale federale è stato adito dopo quella data.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschl.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della

legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

LEGGE FEDERALE

concernente

la perequazione finanziaria tra i Cantoni

(Del 19 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 41 *ter*, capoverso 3, lettera *d*, e capoverso 5, 42 *ter* e 42 *quater* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 1959,

decreta:

I. Contributi della Confederazione

Art. 1

¹ I contributi della Confederazione ai Cantoni sono graduati secondo la capacità finanziaria dei medesimi. Norma.

² Reciprocamente è graduata, giusta gli stessi criteri, la partecipazione finanziaria dei Cantoni ai compiti della Confederazione.

³ Le disposizioni della presente legge sono applicabili in quanto altre leggi o decreti federali non dispongano diversamente.

Art. 2

Il Consiglio federale, consultati i Governi cantonali, stabilisce la chiave di calcolo della capacità finanziaria dei Cantoni. Si terrà conto, in particolare, della potenzialità fiscale, della misura in cui l'attuano il Cantone, i Distretti e i Comuni e delle altre risorse finanziarie.

Misura della capacità finanziaria.

Art. 3

Graduazione
dei contri-
buti.

¹ Il Consiglio federale suddivide i Cantoni in tre classi secondo la loro capacità finanziaria.

² Per ogni Cantone è stabilito, giusta la sua classificazione, un coefficiente di contributo alto, medio o basso.

³ Il Consiglio federale, determina il coefficiente di contributo per lavori e opere che interessano più Cantoni; ciò facendo esso può tralasciare di considerare la capacità finanziaria dei medesimi.

Art. 4

Controllo
delle norme
d'attribu-
zione.

La chiave di calcolo e la classificazione sono riesaminate ogni due anni.

Art. 5

Convenzioni
fiscali.

I Cantoni che concludono con i contribuenti convenzioni che accordano privilegi fiscali ingiustificati sono attribuiti alla classe immediatamente superiore. Per i Cantoni che già appartengono alla classe più alta, i contributi federali sono calcolati mediante un coefficiente inferiore a quello minimo, in una misura, tuttavia, che non superi la metà della differenza tra il coefficiente massimo e il coefficiente minimo.

Art. 6

Contributi
a terzi.

L'assegnazione di contributi federali a terzi può essere subordinata alla condizione che anche il Cantone partecipi secondo la sua capacità finanziaria, al finanziamento del compito o dell'opera.

Art. 7

Regioni di
montagna.

¹ Le disposizioni esecutive delle leggi o dei decreti che, nell'assegnare contributi federali, tengono particolarmente conto delle regioni di montagna, stabiliranno in che misura debba essere considerata anche la capacità finanziaria dei Cantoni.

² Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Governi cantonali, determina le parti del paese che sono considerate regioni di montagna.

II. Perequazione finanziaria mediante le quote cantonali dell'imposta per la difesa nazionale

Art. 8

Mezzi.

Ogni Cantone deve versare alla Confederazione, per la perequazione finanziaria intercantonale, il 5 per cento dei suoi introiti a titolo d'imposta per la difesa nazionale.

Art. 9

¹ Le somme versate entro la fine dell'anno saranno ripartite tra i Cantoni nel modo seguente: Ripartizione.

- a. la metà a tutti i Cantoni secondo il numero degli abitanti;
- b. la metà ai Cantoni il cui gettito d'imposta per la difesa nazionale, è inferiore alla media. La ripartizione si fa conformemente alla differenza tra il gettito d'imposta medio della Confederazione e quello del Cantone.

² Servono di fondamento al calcolo i più recenti dati disponibili dell'imposta e del censimento federale della popolazione.

³ Il Consiglio federale, consultati i Governi cantonali, emana le necessarie disposizioni particolareggiate.

Art. 10

La quota totale spettante a un singolo Cantone sulle somme versate dai Cantoni sarà, al massimo, pari al 65 per cento dei suoi introiti a titolo d'imposta per la difesa nazionale. Limitazione.

III. Modificazioni di leggi

Art. 11

Le seguenti leggi federali sono così modificate:

- a. *Legge federale del 2 luglio 1886*¹⁾ *sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale.*

Art. 8, cpv. 1

¹ Nei casi di malattie previste nell'articolo 1, la Confederazione bonifica ai Cantoni dal 30 al 50 per cento delle spese che giustificheranno di aver dovuto sopportare, essi e i Comuni, per l'esecuzione delle misure prescritte dagli articoli 5, 6 e 7, capoverso 3, comprese le indennità versate per perdita di guadagno.

- b. *Legge federale dell'8 dicembre 1905*²⁾ *sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo.*

Art. 10

La Confederazione contribuisce con un sussidio dal 30 al 50 per cento:

(elenco immutato)

1) CS 4, 349.

2) CS 4, 463; RU 1954, 456.

- c. *Legge federale del 10 giugno 1925*¹⁾ *su la caccia e la protezione degli uccelli.*

Art. 20, cpv. 1

¹ La Confederazione assume dal 30 al 50 per cento delle spese della vigilanza sulla selvaggina nelle bandite e nei rifugi previsti agli articoli 15 e 16. Il sussidio sarà del 50 per cento per le bandite e i rifugi in regioni di montagna.

Art. 21

In quanto i Cantoni risarciscano i danni cagionati dalla selvaggina nelle bandite e nei rifugi federali, la Confederazione assume dal 30 al 50 per cento delle spese. Il sussidio sarà del 50 per cento per le bandite e i rifugi in regioni di montagna.

IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

Privilegi
fiscali in-
giustificati.

Fino all'emanazione delle disposizioni esecutive dell'articolo 42 *quater* della Costituzione, sono applicabili, per decidere se un Cantone accorda privilegi fiscali ingiustificati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le disposizioni del Concordato del 10 dicembre 1948²⁾ fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali.

Art. 13

Entrata in
vigore.

La presente legge ha effetto a contare dal 1° gennaio 1959. Gli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili agli introiti a titolo d'imposta per la difesa nazionale a contare dal X periodo fiscale compreso.

Art. 14

Esecuzione.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge. Esso curerà di conformare alla medesima le graduazioni di contributi che fossero stabilite nelle disposizioni esecutive di altre leggi.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**
Il Segretario: **F. Weber.**

1) CS 9, 552; RU 1952, 1149; 1954, 457.
2) RU 1949, 1392, 1555; 1950, 1290.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *25 giugno 1959.*

Termine d'opposizione: *23 settembre 1959.*

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959

LEGGE FEDERALE

su

la tassa d'esenzione dal servizio militare

(Del 12 giugno 1959)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 18, capoverso 4, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 luglio 1958,

decreta:

Capo primo

Soggezione alla tassa

Art. 1

I. Principio. I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare), o non li adempiono che in parte, sono sottoposti a una tassa surrogatoria.

Art. 2

II. Soggetti: ¹ Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari in età di servire nell'attiva o nella landwehr, i quali nel corso di un anno civile (anno di soggezione):

1. in età
d'attiva o di
landwehr

- a. non sono incorporati per più di sei mesi nell'esercito, come uomini obbligati al servizio militare o al servizio complementare (militari);
- b. sono per più di sei mesi assegnati al servizio complementare oppure incorporati prematuramente nella landwehr o nella landsturm, perchè non interamente abili al servizio militare oppure per altro motivo inerente alla loro persona;

c. sono, per più di sei mesi consecutivi, assenti dalla Svizzera, o, per altro motivo, durante un uguale periodo, non sono a disposizione per prestare servizio;

d. omettono di prestare il loro servizio militare.

² Non è, tuttavia, sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di soggezione, presta servizio militare effettivo e adempie in tal maniera l'obbligo che gli sarebbe spettato, se fosse stato l'intero anno incorporato secondo la sua età e a disposizione per prestare servizio.

³ Non è considerato assente dalla Svizzera agli effetti della soggezione alla tassa, il militare che dimora in vicinanza del confine, il quale non fruisce di un congedo per l'estero nè è dispensato dal servizio, conformemente alle prescrizioni sui controlli militari.

Art. 3

L'Assemblea federale può sottoporre alla tassa gli uomini in età di servire nella landsturm, negli anni in cui gran parte delle truppe di questa è chiamata a prestare servizio. 2. in età di landsturm.

Art. 4

¹ È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di soggezione:

a. è, per infermità fisica o di mente, incapace di sopperire con il lavoro alle spese necessarie per il mantenimento proprio e della sua famiglia, nè possiede sostanza sufficiente a tale scopo;

b. è, per un danno cagionato dal servizio militare alla sua salute, inabile al servizio, assegnato al servizio complementare, incorporato prematuramente nella landwehr o nella landsturm, dispensato dal servizio;

c. appartiene al personale d'istruzione dell'esercito, al corpo della guardia delle fortificazioni o della squadra di vigilanza, oppure appartiene al corpo delle guardie di confine, o di un corpo di polizia organizzato, ed è come tale (art. 13, n. 4 e 5, dell'organizzazione militare della Confederazione Svizzera del 12 aprile 1907 ¹⁾) esentato dal servizio personale.

² È, inoltre, esentato dalla tassa, riservato l'articolo 21, capoverso 2, chiunque, nell'anno di soggezione, è sottoposto per almeno trenta giorni al diritto penale militare, perchè appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra.

Art. 5

¹ È, pure, esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di soggezione, è domiciliato almeno da sei mesi all'estero, con congedo regolare:

III. Esenzioni:
1. in generale

2. per assenza dalla Svizzera.

¹⁾ CS 5, 3; RU 1948, 365; 1949, 1525; 1952, 339, 346, 1050.

- a. se, all'inizio di tale anno, è domiciliato all'estero da oltre otto anni consecutivi oppure, se è in età di servire nella landwehr, da oltre cinque anni consecutivi;
- b. se, durante tale anno, è tenuto a prestare servizio militare effettivo nell'esercito dello Stato estero nel quale è domiciliato, oppure a pagare una tassa corrispondente alla tassa di esenzione dal servizio militare;
- c. se, durante tale anno, come cittadino dello Stato estero nel quale è domiciliato, è a disposizione dell'esercito di questo Stato, dopo aver compiuto nel medesimo i servizi ordinari.

² Se l'assoggettato agli obblighi militari, ha già avuto prima un domicilio all'estero, il tempo in cui è stato colà domiciliato è computato agli effetti del capoverso 1, lettera a, nella misura in cui superi il numero degli anni trascorsi nel frattempo in Svizzera.

Art. 6

IV. Successione e responsabilità solidale.

¹ Se l'assoggettato alla tassa muore, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi; essi rispondono in solido delle tasse ancora dovute. L'erede è liberato dall'obbligo del pagamento, in quanto provi che le tasse superano la sua quota ereditaria, compresi gli acconti ricevuti.

² Il padre o la madre risponde in solido con l'assoggettato per le tasse relative agli anni in cui questo ha prestato la sua opera, nell'azienda o nell'impresa dell'uno o dell'altra, senza ricevere un salario in danaro.

Art. 7

V. Definizioni:

1. servizio militare

² Nel determinare la riduzione della tassa a ragione del servizio militare prestato, oppure l'esenzione dalla medesima per un danno cagionato alla salute dal servizio militare, sono inoltre considerati:

- a. il servizio compiuto volontariamente, e senza diritto al soldo, in corsi d'istruzione e in gare, militarmente organizzati e diretti, e designati dal Consiglio federale;
- b. il soggiorno in ospedale, cagionato dal servizio.

³ Non sono servizio militare secondo la presente legge:

- a. la partecipazione al reclutamento, all'ispezione dell'armamento e dell'equipaggiamento nei Comuni, all'ispezione complementare, al tiro obbligatorio fuori servizio, a un corso di tiro per ritardatari o per ripetenti («rimasti»);

- b. la partecipazione a esercizi e corsi di associazioni militari e all'istruzione preparatoria;
- c. il servizio compiuto dietro indennità giornaliera oppure come funzionario o impiegato, o in virtù di un altro rapporto di lavoro.

⁴ Se, partecipando a una delle attività enumerate al capoverso 3, lettera a, l'assoggettato agli obblighi militari rimane vittima di un incidente che cagiona un danno alla sua salute, diviene applicabile l'articolo 4, lettera b.

Art. 8

¹ Si dà omissione di servizio, secondo la presente legge, quando l'obbligato al servizio militare o al servizio complementare, con o senza licenza delle autorità militari, non compie più della metà del servizio militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio o al servizio complementare, i quali hanno la medesima incorporazione, grado, funzione ed età. 2. omissione di servizio.

² Il militare che ha ommesso un servizio di sostituzione può essere sottoposto alla tassa soltanto nella misura in cui non ne abbia già pagato una per l'anno in cui avrebbe ordinariamente dovuto prestare il servizio.

³ Il servizio non si reputa ommesso, quando il militare ne sia stato dispensato per motivi non inerenti alla sua persona (perchè soprannumerario, per misure di polizia in caso d'epidemie, ecc.).

Art. 9

¹ Quando nell'anno di soggezione sono adempiute le condizioni che la determinano, essa abbraccia l'intera durata del medesimo. VI. Anno di soggezione.

² Chiunque, nell'anno di soggezione:

- a. acquista la cittadinanza svizzera dopo il 30 giugno,
 - b. muore o perde la cittadinanza svizzera innanzi il 1° luglio,
- è sottoposto alla tassa soltanto per mezzo anno e deve pagare soltanto la metà della tassa calcolata secondo gli articoli dal 13 al 21.

Capo secondo

Oggetto della tassa

Art. 10

La tassa d'esenzione dal servizio militare si compone di una tassa personale e di una tassa sul reddito. I. Elementi

Art. 11

II. Oggetto della tassa sul reddito:
1. reddito netto

¹ Oggetto della tassa sul reddito è il reddito netto complessivo derivante da un'attività lucrativa, dalla rendita della sostanza e da altre fonti.

² Sono parimente oggetto della tassa sul reddito:

- a. i redditi conseguiti all'estero, anche se non colpiti in Svizzera da imposte sul reddito;
- b. le liberalità che l'assoggettato abile al lavoro riceve da parenti o da terzi per sopperire al mantenimento e alle spese supplementive proprie e della sua famiglia, eccettuate quelle che devono direttamente servire alla sua formazione professionale;
- c. i contributi della moglie per sopportare gli oneri del matrimonio (art. 192 e 246, cpv. 1, del Codice civile). I contributi che essa reca col guadagno conseguito lavorando per conto proprio (art. 191, n. 3, del Codice civile) sono oggetto della tassa, in quanto il reddito complessivo dei coniugi superi 12 000 franchi.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni applicabili per lo accertamento del reddito netto. Fintanto che è riscossa un'imposta federale sul reddito complessivo, alla tassa sul reddito sono applicabili, con riserva del capoverso 2, le norme che, nell'anno di soggezione, disciplinano l'accertamento del reddito netto ai fini di quella imposta .

Art. 12

2. reddito sottoposto alla tassa.

Nel determinare il reddito sottoposto alla tassa, gli ammontari seguenti sono detratti dal reddito netto:

- a. 2 000 franchi, per l'assoggettato che alla fine dell'anno di soggezione è coniugato oppure, se vedovo o divorziato, ha una economia domestica propria;
- b. 1 000 franchi, per gli altri assoggettati;
- c. 500 franchi per ciascun figlio d'età inferiore ai venti anni di cui l'assoggettato ha cura, e per ogni persona bisognosa al cui sostentamento egli provvede, eccettuata la moglie;
- d. 1 000 franchi, per l'assoggettato che percepisce una rendita in virtù della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità.

Capo terzo

Calcolo della tassa

Art. 13

I. Tassa intiera.

¹ La tassa personale intiera è di 15 franchi.

² La tassa sul reddito intiera è di 2 franchi e 40 centesimi ogni 100 franchi di reddito sottoposto alla tassa.

Art. 14

¹ Gli assoggettati alla tassa sono ripartiti in due classi d'età. Salvo l'aumento secondo l'articolo 21 e le riduzioni previste negli articoli dal 15 al 19, essi devono pagare:

- a. la tassa intiera se hanno l'età di servire nell'attiva;
- b. due sesti della tassa intiera, se hanno l'età di servire nella landwehr.

² Gli assoggettati alla tassa che hanno l'età di servire nella landsturm compongono una terza classe negli anni per i quali l'Assemblea federale, in applicazione dell'articolo 3, estende la soggezione alla tassa. Essi devono pagare un sesto della tassa intiera, con riserva dell'aumento secondo l'articolo 21 e delle riduzioni previste negli articoli dal 15 al 19.

³ Il passaggio da una classe all'altra avviene il 31 dicembre.

Art. 15

Chiunque, nell'anno di soggezione, è incorporato nella classe dell'esercito corrispondente alla sua età e non presta più della metà, ma almeno tre giorni, del servizio militare cui è tenuto secondo l'incorporazione, il grado, la funzione e l'età, deve pagare la metà della tassa corrispondente alla sua classe d'età.

II. Gradua-
zione della
tassa:

1. secondo
le classi
d'età

2. nel caso
d'incorpora-
zione nella
classe del
l'esercito
corrispon-
dente all'età

Art. 16

¹ Chiunque, nell'anno di soggezione, è incorporato prematuramente nella landwehr o nella landsturm, conformemente all'articolo 2, capoverso 1, lettera b, e non omette il servizio cui è tenuto secondo l'incorporazione, il grado, la funzione e l'età, oppure, se non è tenuto a compiere un servizio siffatto, è a disposizione almeno durante sei mesi per prestare servizio, deve pagare:

- a. quattro sesti della tassa intiera, se ha l'età di servire nell'attiva, ma è incorporato nella landwehr;
- b. cinque sesti della tassa intiera se ha l'età di servire nell'attiva, ma è incorporato nella landsturm;
- c. un sesto della tassa intiera, se ha l'età di servire nella landwehr ma è incorporato nella landsturm.

² Il militare di cui al capoverso 1, che non omette alcun servizio, non deve pagare la tassa:

- a. se, nell'anno di soggezione, presta almeno sei giorni di servizio;
- b. se, pure avendo prestato un servizio più breve, il numero di sei giorni può essere raggiunto sommando quel servizio con

3. nel caso
d'incorpora-
zione prema-
tura in un'al-
tra classe
dell'esercito.

altri servizi compiuti nei tre anni innanzi, dopo l'incorporazione prematura nella landwehr o nella landsturm, e che non sono stati ancor tenuti in considerazione nel senso del presente capoverso.

Art. 17

4. nel caso di assegnazione al servizio complementare, a. norma

¹ Chiunque, nell'anno di soggezione, è assegnato al servizio complementare, conformemente all'articolo 2, capoverso 1, lettera b, e non omette il servizio cui è tenuto secondo l'incorporazione, la funzione e l'età, oppure, se non è tenuto a compiere un servizio siffatto, è a disposizione almeno durante sei mesi per prestare servizio:

- a. deve pagare cinque sestimi della tassa intiera, se ha l'età di servire nell'attiva;
- b. deve pagare un sesto della tassa intiera, se ha l'età di servire nella landwehr;
- c. non deve pagare la tassa ancorchè la soggezione sia estesa conformemente all'articolo 3, se ha l'età di servire nella landsturm.

² Il complementare di cui al capoverso 1, che non omette al servizio, non deve pagare la tassa:

- a. se, nell'anno di soggezione, presta almeno sei giorni di servizio;
- b. se, pur avendo prestato un servizio più breve, il numero di sei giorni può essere raggiunto sommando quel servizio con altri servizi compiuti nei tre anni innanzi, dopo l'assegnazione al servizio complementare, e che non sono stati ancora tenuti in considerazione nel senso del presente capoverso.

Art. 18

b. circostanze speciali

¹ I complementari, i cui obblighi di servizio sono, per un periodo di lunga durata, notevolmente onerosi, devono pagare la tassa come se fossero obbligati al servizio militare vero e proprio e incorporati secondo l'età o, prematuramente, nella landwehr.

² I complementari, i cui obblighi di servizio sono, per un periodo di lunga durata, notevolmente lievi, devono pagare, negli anni di soggezione in cui non prestano servizio militare, la tassa intiera corrispondente alla loro classe d'età, ancorchè siano a disposizione per più di sei mesi per prestare servizio.

³ Il Consiglio federale designa i complementari cui sono applicabili i capoversi 1 e 2.

Art. 19

¹ La tassa, calcolata secondo gli articoli dal 13 al 18, è ridotta a ragione del numero totale dei giorni di servizio che l'assoggettato ha prestato a contare dal suo primo servizio sino alla fine dell'anno di soggezione.

5. secondo il servizio prestato.

² La riduzione è di un decimo per i primi 50 giorni di servizio, di un decimo per i successivi 50 giorni di servizio, e di un decimo per ogni 100 giorni di servizio in più.

Art. 20

¹ La tassa dovuta dagli assoggettati che, al momento della tassazione, sono domiciliati all'estero oppure si sono annunciati a un consolato svizzero, secondo le prescrizioni militari, è calcolata ordinariamente nella valuta dello Stato nel quale sono domiciliati o annunciati. Il Consiglio federale dà le disposizioni particolari.

III. Valuta della tassa per gli assenti dalla Svizzera.

² Il Dipartimento delle finanze e delle dogane stabilisce, ogni anno, i corsi secondo i quali devono essere convertiti, nella valuta straniera, la tassa personale e gli altri ammontari determinati in franchi svizzeri. Esso tiene equamente conto del potere d'acquisto delle valute.

Art. 21

¹ L'Assemblea federale può aumentare fino al doppio l'ammontare della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe dell'attiva è chiamata a prestare servizio attivo.

IV. Aumento della tassa per gli anni di servizio attivo.

² Se l'Assemblea federale fa uso di siffatta facoltà, gli assoggettati di cui all'articolo 4, capoverso 2, devono pagare soltanto il supplemento di tassa.

Capo quarto

Autorità

Art. 22

¹ La tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione.

I. Organizzazione.

² L'amministrazione cantonale della tassa militare dirige in generale la riscossione; essa riscuote la tassa dovuta da chi è assente dalla Svizzera.

³ Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall'amministrazione.

⁴ L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale. Qualora

un Cantone non possa prendere tempestivamente le disposizioni indispensabili, il Consiglio federale emana provvisoriamente le ordinanze necessarie.

Art. 23

II. Competenza del Cantoni.

¹ La competenza di riscuotere la tassa spetta al Cantone nel quale il soggetto si è annunciato conformemente alle prescrizioni militari (art. 150, cpv. 1, dell'organizzazione militare).

² Le tasse degli assoggettati che sono domiciliati all'estero oppure si sono annunciati a un consolato svizzero, conformemente alle prescrizioni militari, sono, in derogaione al capoverso 1, riscosse dal Cantone d'origine. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura i consolati vi debbano cooperare.

³ La competenza è determinata dal domicilio e dal luogo nel quale l'assoggettato è annunciato il 31 dicembre dell'anno di soggezione, oppure, se gli obblighi militari cessano prima della fine di quell'anno, nel momento in cui terminano questi obblighi.

⁴ Il Consiglio federale può, in casi speciali, stabilire deroghe alla competenza assegnata ai Cantoni dai capoversi 1, 2 e 3, allo scopo di semplificare la riscossione della tassa.

Art. 24

III. Assistenza fra le autorità.

¹ Le autorità incaricate d'applicare la presente legge devono prestarsi gratuitamente assistenza.

² Le autorità militari e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni come anche gli altri uffici da designarsi dal Consiglio federale, devono coadiuvare le autorità incaricate dell'applicazione della presente legge; a tale effetto, essi fanno loro le notificazioni opportune, comunicano le informazioni necessarie e concedono la consultazione degli atti, a titolo gratuito.

Capo quinto

Tassazione e rimedi giuridici

Art. 25

I. Tassazione.
1. Anno di tassazione.

La tassa è annualmente accertata. L'anno di tassazione è, d'ordinario, l'anno civile successivo all'anno di soggezione.

Art. 26

2. Basi di tassazione

¹ Le autorità di tassazione prendono i provvedimenti necessari all'accertamento dell'obbligo di soggezione e delle basi di calcolo della tassa.

² Nei Cantoni nei quali l'imposta cantonale sul reddito è accertata secondo norme essenzialmente corrispondenti alle disposizioni dell'articolo 11, capoversi 1 e 3, la tassa sul reddito degli assoggettati che abitano in Svizzera è determinata sulla base degli atti costituiti ai fini di quell'imposta.

³ Tuttavia, la tassa sul reddito degli assoggettati che abitano in Svizzera e sono sottoposti a un'imposta federale sul reddito complessivo, che venga riscossa per l'anno di soggezione, è determinata sul fondamento dei dati adoperati ai fini di quell'imposta; è riservato l'articolo 11, capoverso 2.

⁴ Quando mancano gli atti cantonali o federali oppure quando le loro indicazioni non bastano al calcolo della tassa sul reddito, questa è determinata sulla base di dichiarazioni speciali.

Art. 27

¹ A richiesta dell'autorità di tassazione, l'assoggettato deve indicare alla medesima coscienziosamente i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento dell'obbligo di soggezione e delle basi di calcolo della tassa.

3. Doveri dell'assoggettato.

² A richiesta dell'assoggettato, sono tenuti a dargli attestazioni:

- a. le persone fisiche, le persone giuridiche e le comunità di persone che abbiano o abbiano avuto rapporti contrattuali con l'assoggettato (datori di lavoro, creditori, debitori, amministratori di sostanze, consoci, ecc.): sul rapporto contrattuale comune, come anche sulle pretese e prestazioni reciproche valutabili in danaro;
- b. le persone giuridiche: sulle loro prestazioni all'assoggettato, in quanto membro od organo della persona giuridica oppure beneficiario d'una fondazione.

Art. 28

¹ La decisione di tassazione è notificata per iscritto all'assoggettato. Questa deve indicare il titolo della soggezione alla tassa, le basi di calcolo, l'ammontare della tassa, il termine di pagamento e i rimedi giuridici.

4. Decisione di tassazione.

² Se sono incerti dei fatti che influiscono sull'obbligo di soggezione o sulle basi di calcolo della tassa, ma sia da prevedersi che i dubbi saranno dissipati più tardi, la decisione di tassazione può essere notificata, con riserva di rettificazione successiva.

³ Se l'autorità vuol far pagare la tassa da una persona solidalmente responsabile, essa trasmette alla medesima un duplicato della decisione di tassazione indicante la causa giuridica di siffatta responsabilità.

Art. 29

5. Decisione d'esonazione o di riduzione della tassa.

¹ La risoluzione dell'autorità di tassazione circa al diritto dell'assoggettato, in virtù degli articoli 4 e 5 o 16, 17, 18 e 19, all'esenzione o alle riduzioni della tassa per un tempo superiore all'anno di soggezione, è notificata mediante decisione speciale.

² Tale decisione, passata che sia in giudicato, rimane valida fintanto che non sopravvengano nuovi fatti decisivi.

Art. 30

II. Rimedi di diritto.

1. Reclamo.

¹ Contro la decisione di tassazione o la decisione d'esonazione o di riduzione della tassa, può essere proposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, un reclamo per iscritto all'autorità di tassazione.

² Il reclamo deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

³ Se il reclamo è ammissibile, l'autorità di tassazione riesamina la decisione, senz'essere vincolata dalle conclusioni presentate.

⁴ La decisione sul reclamo deve essere motivata; essa indica i rimedi di diritto.

⁵ La procedura di reclamo è gratuita; nondimeno, qualunque sia il risultato della procedura, possono essere addossate al reclamante le spese delle indagini che egli avesse abusivamente cagionato.

Art. 31

2. Ricorso.

¹ La decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile, per analogia, l'articolo 30, capoversi 2, 3 e 4.

² Le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, esse sono ripartite in proporzione. Le spese sono nondimeno addossate al ricorrente, ancorchè avesse vinto il ricorso, se, con lo adempire i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell'istanza precedente.

³ Contro la decisione della commissione di ricorso è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale conformemente alla legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Capo sesto

Esazione della tassa

Art. 32

La tassa è esigibile alla scadenza del termine di pagamento fissato nella decisione di tassazione o nella decisione sul reclamo o sul ricorso; d'ordinario, il termine di pagamento non deve essere inferiore a 45 giorni.

I. Scadenza della tassa.

Art. 33

¹ Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata alla scadenza, l'assoggettato riceve una diffida nella quale gli è assegnato un termine suppletivo di 15 giorni. Trascorso invano il termine suppletivo, gli è fatta un'ammonizione scritta, indicante le conseguenze di una sua colpevole omissione del pagamento della tassa.

II. Diffida, ammonizione, denuncia.

² Per la diffida e l'ammonizione è riscossa una tassa.

³ Se, nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'ammonizione, l'assoggettato non paga la tassa oppure non ne chiede il condono o facilitazioni di pagamento, provando che si trova senza sua colpa nell'impossibilità di pagare, l'autorità incaricata dell'esazione propone la denuncia al giudice penale.

Art. 34

¹ Per le tasse divenute esecutorie, e non pagate nonostante la diffida, può essere promossa la procedura d'esecuzione.

² Le decisioni di tassazione e le decisioni sul reclamo e sul ricorso, divenute esecutorie, sono parificate alle sentenze esecutive di cui all'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

III. Esecuzione.

Art. 35

¹ Allo scopo di garantire la tassa dovuta dagli assoggettati che intendono recarsi all'estero, oppure vi sono domiciliati, le autorità competenti possono decidere che la concessione o la proroga del congedo militare per l'estero, oppure il rilascio o la proroga del passaporto, come anche il visto o la legalizzazione di altri documenti d'identità, sia fatto dipendere dal pagamento della tassa dovuta per l'anno di soggezione e di quelle per tutti gli anni anteriori, oppure dalla prestazione di garanzie per il loro ammontare.

IV. Garanzia del credito di tassa.

1. Ritenuta dei documenti d'identità, ecc.

² Il Consiglio federale dà le norme che devono disciplinare la applicazione dei provvedimenti di garanzia. Esso vigila affinché gli

interessi degli assoggettati non subiscano un pregiudizio sproporzionato.

Art. 36

2. Garanzie.

¹ L'autorità incaricata dell'esazione può esigere garanzie per le tasse dell'anno corrente e degli anni anteriori, anche se non siano fissate con decisione passata in giudicato, nè scadute:

- a. quando l'esazione sembri pregiudicata;
- b. quando l'assoggettato non ha domicilio in Svizzera e contravviene alle prescrizioni militari o alle disposizioni sulla tassa militare applicabili agli assenti dalla Svizzera;
- c. quando l'assoggettato si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera.

² La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, ed è parificata a una sentenza esecutiva, di cui all'articolo 80 della medesima legge. L'azione intesa a revocare il sequestro non è ammessa.

³ Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso non sospende l'esecuzione della richiesta.

Art. 37

V. Proroga e condono.

¹ Se il pagamento in termine della tassa militare, delle tasse di diffida e di ammonizione, o delle spese, dovesse tornare particolarmente gravoso all'assoggettato, può essere concessa una proroga del termine oppure la facoltà di pagare a rate.

² La tassa militare, quelle di diffida e di ammonizione, o le spese, possono essere condonate, in tutto o in parte, a istanza dell'assoggettato, quando il pagamento possa avere delle conseguenze eccessivamente gravose per l'interessato, in particolare se egli si trova nel bisogno, o se possa occorrere che pagando vi abbia a cadere.

Art. 38

VI. Prescrizione della tassa.

¹ Le tasse militari si prescrivono in 5 anni, a contare dalla fine dell'anno di tassazione. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non sia prescritta l'azione penale o l'esecuzione della pena.

² La prescrizione non comincia, ed è sospesa, durante la procedura di reclamo, o di ricorso, e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

³ La prescrizione è interrotta:

- a. ogni volta che sia ordinata la ricerca dell'assoggettato che ha violato l'obbligo militare di annunciarsi;
- b. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare, o a esigere, la tassa sia fatto noto a una persona tenuta a pagarla;
- c. ogni volta che una persona tenuta a pagare la tassa riconosca espressamente il debito.

In ogni caso d'interruzione, incomincia a decorrere una nuova prescrizione.

⁴ La sospensione e l'interruzione non possono differire la prescrizione oltre 5 anni.

Capo settimo

Rimborso della tassa in caso di sostituzione di servizio

Art. 39

¹ Chiunque compensa con un servizio di sostituzione il servizio militare cui sarebbe stato tenuto durante l'anno di soggezione nella classe corrispondente alla sua età, ha diritto al rimborso della tassa pagata per quell'anno.

² Gli obbligati al servizio militare incorporati prematuramente nella landwehr, o nella landsturm, e i complementari, se compensano con un servizio di sostituzione quello che conformemente alla loro incorporazione avrebbero dovuto prestare nell'anno di soggezione, possono chiedere il rimborso della parte della tassa che supera l'ammontare comunque dovuto, in virtù degli articoli 16, 17 e 18, capoverso 1, anche qualora avessero tempestivamente compiuto il servizio.

³ La domanda di rimborso dev'essere presentata all'amministrazione della tassa militare del Cantone per conto del quale la tassa è stata riscossa. Tale autorità risolve sulla domanda, con riserva del reclamo e del ricorso.

⁴ Il diritto al rimborso si prescrive in 5 anni, a contare dalla fine di quello in cui è stato prestato il servizio di sostituzione.

Capo ottavo

Disposizioni penali

Art. 40

Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di una tassa o di procacciare a sè o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, forma un documento falso od altera un documento vero o forma

I. Infrazioni.
1. Frode per liberarsi dalla tassa.

un documento suppositizio, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento formato od alterato da un terzo, è punito con la detenzione o la multa.

Art. 41

2. Sottrazione.

¹ Chiunque, intenzionalmente, si sottrae al pagamento di una tassa o procaccia a sè o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, è punito con una multa fino a tre volte la tassa sottratta, nonostante la pena incorsa per frode di tassa.

² Se la sottrazione è commessa per negligenza, la pena è della multa fino all'ammontare della tassa sottratta.

³ Il tentativo di sottrazione e la complicità sono punibili.

⁴ La sottrazione e la pena applicabile in caso di sottrazione si prescrivono in 5 anni.

⁵ L'assoggettato, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, è tenuto a pagare o a restituire la tassa non riscossa o rimborsata o condonata a torto. L'esazione complementare è fatta valere mediante decisione di tassazione, con riserva del reclamo e del ricorso.

Art. 42

3. Omissione del pagamento.

¹ L'assoggettato che, per colpa propria, nonostante sia stato ammonito, non paga la tassa entro il termine suppletivo, previsto nell'articolo 33, capoverso 3, è punito con l'arresto fino a 10 giorni.

² Per una medesima omissione non può essere inflitta che una pena.

³ L'esecuzione della pena non libera dall'obbligo del pagamento.

Art. 43

4. Inosservanza di prescrizioni d'ordine.

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non si conforma, nonostante diffida, a una disposizione della presente legge o di un regolamento d'applicazione, o di una decisione particolare notificatagli in virtù di siffatte disposizioni, è punito con un'ammenda fino a 200 franchi.

Art. 44

II. Azione penale e giudizio.

¹ L'azione penale e il giudizio delle infrazioni alla presente legge spettano alle autorità del Cantone che ha proceduto alla tassazione e sono disciplinati dagli articoli 247 a 253 e 258 a 278 della legge federale sulla procedura penale.

² L'amministrazione cantonale della tassa militare è competente a giudicare le infrazioni, quando non sono adempiute le condizioni

richieste per l'inflizione di una pena privativa della libertà. Ove quell'amministrazione reputi che tali condizioni sono adempiute, essa trasmette gli atti all'autorità cui spetta l'azione penale ordinaria.

³ L'amministrazione deve notificare per iscritto la decisione amministrativa all'incolpato e informarlo che ha la facoltà di rivolgersi ad essa, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, per chiedere una decisione giudiziaria.

⁴ Se la decisione giudiziaria è chiesta in termine, l'amministrazione trasmette gli atti al giudice penale. Ove la decisione giudiziaria non sia chiesta in termine, la decisione amministrativa è parificata a una sentenza passata in giudicato.

Capo nono

Regolamento dei conti tra la Confederazione e i Cantoni

Art. 45

¹ I Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa, detratto l'emolumento di riscossione che loro spetta in virtù della Costituzione federale (art. 6 delle disposizioni transitorie del 31 gennaio 1958), nel termine di 30 giorni dalla fine dell'anno di riscossione.

² Per gettito lordo, s'intende l'ammontare delle tasse riscosse dai Cantoni in virtù delle loro competenze in materia di tassazione, detratto quello delle tasse che fossero state rimborsate.

Capo decimo

Disposizioni finali e transitorie

Art. 46

L'uso di documenti nella procedura d'applicazione della presente legge, non importa l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.

I. Esenzione dalle tasse di bollo cantonali.

Art. 47

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Esso disciplina, in modo particolare, la revisione di decisioni passate in giudicato.

II. Disposizioni d'esecuzione. Misure di ritorsione.

² Il Consiglio federale può estendere l'applicazione della presente legge ai cittadini di uno Stato straniero, domiciliati in Svizze-

ra, qualora quello Stato sottoponga i cittadini svizzeri a un servizio militare personale o al pagamento di una tassa d'esonazione.

Art. 48

III. Abrogazioni.

¹ A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni sulla tassa d'esonazione dal servizio militare, a essa contrarie.

² Sono segnatamente abrogate:

- a. la legge federale del 28 giugno 1878 ¹⁾ sulla tassa d'esonazione dal servizio militare;
- b. la legge federale del 29 marzo 1901 ²⁾ che completa quella del 28 giugno 1878 sulla tassa d'esonazione dal servizio militare;
- c. il decreto federale del 4 aprile 1946 ³⁾ concernente il computo del servizio militare prestato pel calcolo della tassa militare;
- d. l'articolo 166 dell'Organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 1907 ⁴⁾.

Art. 49

IV. Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

¹ Il Consiglio federale fissa la data in cui la presente legge entra in vigore.

² Il diritto anteriore continua a reggere le tasse dovute per il tempo precedente a tale data, ed il loro rimborso, come anche le pene e le multe incorse per infrazioni commesse prima di tale data.

³ La competenza, la procedura e i rimedi giuridici sono disciplinati dalla presente legge, in tutti i casi in cui il procedimento sia iniziato più di un anno dopo l'entrata in vigore della medesima.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschl.**
Il Segretario: **Ch. Oser.**

1) CS 5, 151.

2) CS 5, 155.

3) CS 5, 184.

4) CS 5, 3; RU 1948, 365; 1949, 1525; 1952, 339, 346, 1050.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata confermente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (Del 19 giugno 1959)

| | |
|---------------------|------------------|
| In | Bundesblatt |
| Dans | Feuille fédérale |
| In | Foglio federale |
| Jahr | 1959 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | 1 |
| Volume | |
| Volume | |
| Heft | 26 |
| Cahier | |
| Numero | |
| Geschäftsnummer | --- |
| Numéro d'objet | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 25.06.1959 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 475-537 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 10 153 854 |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.